



CITTÀ di VENTIMIGLIA

REGOLAMENTO GIOCHI LECITI E SALE DA GIOCO approvato con Deliberazione Consiliare n° 075 del 28.11.2014

Normativa di riferimento:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS - approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4.8.2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della L. 27.12.2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4.8.2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, e s.m.i.;
- L.R. 2.1.2007, n. 1, Testo Unico del Commercio - TUC;
- Decreto interdirettoriale 27.10.2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.1.2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- D.L. 28.4.2009, n. 39, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla L. 24.6.2009, n. 77;
- D.L. 1.7.2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009, n. 102;
- D.L. 2.3.2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla L. 26.4.2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12.10.2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito dalla L. 14.9.2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto Direttoriale 22.1.2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS;
- Decreto 27.7.2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Art. 7 del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 189/2012;
- L.R. 30.4.2012, n. 17, "Disciplina delle sale da gioco".



CITTÀ di VENTIMIGLIA

INDICE

§ – TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Normativa di riferimento e Ambito di applicazione

Art.2 - Giochi vietati

Art.3 - Tabella dei giochi proibiti

§ – TITOLO II - GIOCO LECITO IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art.4 - Apparecchi soggetti ad autorizzazione (c.d. “New Slot”)

Art.5 - Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.6 - Rinnovo

Art.7 - Apparecchi da svago senza vincita in denaro e biliardi

Art.8 - Giochi leciti non soggetti ad autorizzazione

§ – TITOLO III – SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.9 - Definizione di sala pubblica da gioco

Art.10 - Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.11 - Procedimenti, procedure e criteri per l’esercizio di sala pubblica da gioco

Art.12 - Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.13 - Attività congiunta ad esercizio di somministrazione

Art.14 - Durata ed efficacia dell’autorizzazione

Art.15 - Subingresso

Art.16 - Requisiti morali di accesso all’attività

Art.17 - Cessazione dell’attività

§ – TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 – Decadenza, revoca, sospensione dell’autorizzazione

Art.19 – Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.20 - Orari

Art.21 - Sanzioni

Art.22 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.** Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti, in conformità a quanto previsto dal TULPS - R.D. 18.6.1931, n. 773, e s.m.i. , e dalla Legge Regione Liguria 30.4.2012, n. 17. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.
- 2.** E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11.3.2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 3.** E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
- 4.** Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110, comma 6, del TULPS, cosiddette "new slot" e VLT (Video Lottery Terminal), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, alberghi, locande e pensioni, trattorie, osterie e ristoranti, caffè, enoteche e bar, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) apparecchi dell'art. 110, comma 7, del TULPS;
 - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM) attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo : Biliardo e giochi similari; elettrogrammofono e apparecchi similari ("juke box"); Calcio balilla/bigliardini e giochi similari; Apparecchi elettromeccanici quali flipper, gioco dei dardi/freccette, gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari; apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini quali congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari.
- 5.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle in cui è prevalente l'attività svolta mediante forme di spettacolo.
- 6.** Il Comune, con il presente Regolamento, garantisce che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga senza effetti pregiudizievoli per sicurezza urbana, viabilità, inquinamento acustico e quiete pubblica, limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di utenti psicologicamente più deboli, la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
- 7.** Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - . b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle occasioni e dei centri di intrattenimento offerenti il gioco d'azzardo, per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - . b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento al contenimento dei rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, sicurezza urbana, viabilità, salute e quiete della collettività;
- 8.** Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il Comune si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione, e comunque previa valutazione di :
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) vicinanza dei locali sede d'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo articolo 10;
- 9.** I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello SUAP.
- 10.** I controlli relativi all'osservanza del presente regolamento rientrano nella competenza della P.L.
- 11.** Le attività oggetto del presente, ai fini urbanistici, sono assimilabili ad esercizi commerciali e dunque soggette alle disposizioni del PUC per tali attività.

ART. 2 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 3 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata è rilasciata dai competenti uffici comunali, secondo normativa in tema di bolli.

TITOLO II - GIOCO LECITO IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 4 - APPARECCHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE (c.d. "NEW SLOT")

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, comunemente detti "new slot".
2. Per detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' *art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del medesimo Ministero, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera € 1, la durata minima della partita è di quattro secondi; distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30.04.2012, n. 17, per l'installazione :

- a) negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e negli alberghi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS;
 - b) in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
 - c) in internet-point ed in phone-center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.
- 4.** Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni e simili, se non anche autorizzati alla somministrazione, ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
- 5.** L'autorizzazione di cui all'art. 2 della L.R. 17/2012, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.
- 6.** Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, in zone distinte appositamente adibite e allestite all'interno dei locali di somministrazione.
- 7.** Nei circoli privati, l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
- 8.** E' facoltà del Comune predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
- 9.** In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
- 10.** L'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro è fissato dal Sindaco con apposita Ordinanza,

ART. 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

- 1.** L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali, artigianali e di servizi in cui è consentito, è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi della L.R. 17/2012.
- 2.** La domanda di autorizzazione è inviata al SUAP e deve contenere le seguenti indicazioni :
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e da ogni altra normativa vigente in materia;
 - d) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;
 - e) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dai luoghi sensibili di cui all'art. 10
- 3.** Alla domanda devono essere allegati:
 - planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;
 - planimetria in scala 1:500, riportante i luoghi sensibili presenti nel raggio di m. 300 dal locale;
 - nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.), a firma di tecnico abilitato;
 - copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco;
 - fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.
6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo art. 6.
8. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.

ART. 6 - RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R.17/2012, ovvero al 2 maggio 2017, come previsto dalla medesima legge. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi. Si intendono formalmente autorizzati, ancorchè non dotati materialmente di titolo autorizzativo, tutte le attività produttive che detengano, dalla data di entrata in vigore della L.R. 17/2012, apparecchi da gioco leciti. Agli operatori commerciali interessati è fatto obbligo di presentare al Comune apposita autocertificazione degli apparecchi in funzione presso le rispettive attività entro 30 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.2 della L.R..17/2012 dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 7 - APPARECCHI DA SVAGO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. L'installazione di uno o più biliardi e/o apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di S.C.I.A.. La SCIA va inoltrata al SUAP e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente articolo sono:
 - a) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - b) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c), del TULPS : apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - c) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett.c-bis), del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con

gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

d) apparecchi di cui all'art.110, comma 7, lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

e) Biliardi.

ART. 8 - GIOCHI LECITI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet, non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

2. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

TITOLO III - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE RACCOLTA SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – ESERCIZI DEDICATI

ART. 9 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, o “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi come forma di spettacolo), o esercizi dedicati, quali sale VLT, sale scommesse, sale “Bingo” e simili.

ART. 10 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie e biblioteche;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) ospedali e strutture sanitarie in genere;
- 5) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e/o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
- 6) attrezzature balneari e spiagge;
- 7) caserme;
- 8) luoghi sensibili, espressamente individuati come tali dal presente regolamento o successivamente con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 30.4.2012, n. 17.

2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

3. Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo e secondo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il

percorso pedonale più breve, nel rispetto del C.d.S., fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile.

5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- nei chioschi su suolo pubblico.

6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

7. Il locale, obbligatoriamente con destinazione d'uso commerciale, adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non presenti su tale piano civili abitazioni; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- la normativa urbanistica edilizia vigente;

9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92, modificato con successivo decreto 5.8.1994, n. 534.

10. Nel caso di trasferimento della sede dell'attività, anche per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, lo sfratto esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare o la sopravvenuta inagibilità dei locali), la nuova sede dovrà comunque rispettare integralmente le norme del presente regolamento, senza possibilità di deroga alcuna.

11. Per ragioni di pubblico interesse potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto congruamente motivate, ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

ART. 11 - PROCEDIMENTI, PROCEDURE E CRITERI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del TULPS e della L.R. 17/2012.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura; l'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è inviata al SUAP, corredata di tutti i documenti sotto indicati e contenente le seguenti indicazioni :

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- d) dichiarazione relativa al possesso della disponibilità dei locali con indicazione del relativo titolo;
- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e da ogni altra normativa vigente in materia;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio installato è in possesso dei nulla osta previsti dalla normativa vigente;

g) dichiarazione del possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992 successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;

h) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dai luoghi sensibili di cui all'art. 10.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di attestante il rispetto della vigente normativa e dei regolamenti comunali in materia urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza, di prevenzione incendi, igienico – sanitaria, di inquinamento acustico, di sorvegliabilità
- planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS;
- planimetria in scala 1:500, rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica ed i luoghi sensibili presenti nel raggio di m. 300 dal locale;
- copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza;
- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;
- per locali con capienza superiore a 200 persone, parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblici Spettacolo;
- (*eventuale*) copia S.C.I.A. per somministrazione alimenti e bevande.
- certificato di prevenzione incendi, se ed in quanto dovuto.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L. 241/1990 e s.m.i.).

7. Nel caso di sostituzione, aumento o riduzione del numero degli apparecchi da gioco all'interno dell'esercizio, la relativa S.C.I.A. dovrà essere corredata da nuova relazione redatta da tecnico acustico competente attestante che l'attività svolta nella sala giochi a seguito della modifica rispetta i limiti di rumore differenziali e non apporta peggioramenti sul piano acustico.

ART. 12 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco è stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS", in data 27.7.2011 e s.m.i..

6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito dalle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

8. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

9. E' vietato qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'esercizio di sala da gioco.

10. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 13 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'attività di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:

a) prevalenza, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. a), della L.R. 1/2007, dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione; a tal fine, la superficie utilizzata non potrà essere superiore ad 1/4 della superficie complessiva del locale;

b) installazione di distributori automatici di alimenti e bevande nel limite di n° 1 ogni 50 mq.

2. All'esterno della sala giochi il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l'attività complementare di somministrazione.

3. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

4. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

ART. 14 - DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 86 e 88 del TULPS, così come disciplinate dalla L.R. 30.4.2012, n. 17, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della menzionata L.R. 17/2012, e quindi dal 2.5.2012 - data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;

b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;

c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 15 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza, inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, e corredata di tutti i documenti indicati al comma 5 del medesimo articolo.

ART. 16 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale o, in caso di società, tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa, devono:

a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:

b) non essere sottoposti a misure di prevenzione “antimafia” che costituiscano cause di divieto, di decadenza o di sospensione, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, come integrato e corretto dal D.Lgs. 15.12.2012, n. 218.

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE.

ART. 17 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’originale della autorizzazione stessa.

2. L’avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante esime il cedente dall’obbligo di comunicare la cessazione e restituire l’autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

1. L’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge regionale 17/2012 decade in caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;

c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;

e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione, così come previsto dall’art. 99 del TULPS, ovvero per un periodo superiore a 180 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’art. 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

h) reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative, accertato dai competenti organi di controllo. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. L’autorizzazione comunale è revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità (così come previsto dall’art. 1 L.R. 17/2012);

c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

d) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i., successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata

necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. Il periodo di sospensione, nei casi di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del TULPS, è :

- a) 15 giorni, nel primo caso di abuso;
- b) 60 giorni, nel secondo caso di abuso.

ART. 19 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'art. 9 del TULPS, le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché le seguenti prescrizioni particolari di pubblico interesse :

- a) obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) divieto di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- f) divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- g) obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

3. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile, sia alla parete del locale che su ogni apparecchio o congegno di cui all'art.110, comma, 6 del TULPS, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti, un cartello che riporti il divieto di utilizzo ai minori di anni 18. Nel cartello a parete dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14, se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne, per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), del TULPS. I cartelli dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.

4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

5. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

6. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 20 - ORARI

1. L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita Ordinanza, sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi :

- a) apertura e chiusura compatibili con il rispetto di quiete pubblica ed inquinamento acustico;
 - b) divieto d'accesso per i soggetti in età di obbligo scolastico durante gli orari prevalenti di lezione;
2. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
3. In caso di comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
4. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
- a) di giorni trenta, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b) definitivo, in caso di secondo accertamento di disturbo commesso nello stesso anno.

ART. 21 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della L.R. 30.4.2012, n. 17, sono punite come previsto dall'art. 3 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, il cui importo è determinato nella misura da € 25,00 a € 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per Sale Giochi", approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 10.5.2010.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, anche di futura emanazione.